

Decreta:

Art. 1.

La società «Multiservice soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Sanremo (Imperia) (codice fiscale n. 01136030085) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Auxilia, nato a Savona il 18 maggio 1968 ed ivi domiciliato in via Vegerio n. 6/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

*Il Sottosegretario di Stato: GALATI*

03A08038

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 giugno 2003.

**Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la trasfusione di sangue o di emocomponenti.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 2001, recante «protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti»;

Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia della nuova forma morbosa denominata «sindrome respiratoria acuta severa» (SARS) e dell'identificazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità di «aree affette» all'interno di alcuni Paesi;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha fornito le definizioni di «caso sospetto» e di «caso probabile» di SARS di seguito riportate:

*caso sospetto:*

1) persona che dopo il 1° novembre 2002 presenti una storia di febbre alta superiore a 38°C, tosse,

difficoltà respiratoria e una o più delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:

contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS;

storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

residenza in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

2) persona con malattia respiratoria acuta non spiegata, con conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata eseguita autopsia e una o più delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:

contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS;

storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

*caso probabile:*

caso sospetto con dimostrazione radiologica di infiltrati compatibili con polmonite o sindrome da distress respiratorio (RDS);

caso sospetto con riscontro positivo per Coronavirus associato a SARS con uno o più test di laboratorio;

caso sospetto con riscontro autoptico compatibile con sindrome da distress respiratorio, senza altre cause identificabili;

Vista la propria ordinanza 10 aprile 2003, recante misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS);

Considerato che le conoscenze sinora acquisite fanno ritenere possibile l'esistenza di un rischio teorico di trasmissione della SARS attraverso la via ematica, essendo stata riscontrata una bassa viremia sino a dieci giorni dopo l'esordio sintomatologico in casi probabili di detta sindrome;

Considerata altresì l'assenza, allo stato attuale, di test diagnostici affidabili e validati, ai fini dell'accertamento di detta sindrome;

Ritenuto necessario garantire adeguati livelli di sicurezza trasfusionale;

Viste le indicazioni formulate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 17 aprile 2003;

Ordina:

Art. 1.

1. I Centri trasfusionali e di raccolta del sangue ed emocomponenti debbono provvedere, nel corso della prevista anamnesi del donatore, ad accertare pregressi soggiorni, anche di breve durata, nelle aree dichiarate affette dall'Organizzazione mondiale della sanità.

2. Qualora dall'anamnesi emerga la condizione di cui al comma 1, ovvero che il donatore abbia avuto contatti ravvicinati con casi sospetti o probabili di SARS la donazione deve essere rinviata secondo lo schema di seguito riportato:

donatori asintomatici: rinviare la donazione di tre settimane, a decorrere dal giorno del rientro;

donatori con i sintomi di cui alla definizione di caso sospetto di SARS: rinviare la donazione per un mese, a decorrere dalla completa guarigione e dalla fine della terapia;

donatori con i sintomi di cui alla definizione di caso probabile di SARS: rinviare la donazione per tre mesi, a decorrere dalla completa guarigione e dalla fine della terapia.

#### Art. 2.

1. Il medico o la struttura che accertino un caso sospetto o probabile di SARS insorto in un soggetto che, all'anamnesi, risulti aver effettuato una donazione di sangue o emocomponenti nei trenta giorni antecedenti l'esordio della malattia sono obbligati a darne immediata notifica al Centro trasfusionale interessato.

2. I Centri trasfusionali di cui al comma 1 debbono provvedere al ritiro dei prodotti non ancora trasfusi ovvero a notificare tempestivamente al Ministero della salute l'avvenuta consegna del prodotto per la lavorazione industriale.

#### Art. 3.

1. La presente ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2003.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

*Il Ministro: SIRCHIA*

*Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e  
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 174*

03A08107

#### ORDINANZA 10 giugno 2003.

**Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto.**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente «disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»;

Visto il proprio decreto 2 agosto 2002, recante «criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità al trapianto degli organi prelevati»;

Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia della nuova forma morbosa denominata «sindrome respiratoria acuta severa» (SARS) e dell'identificazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità di «aree affette» all'interno di alcuni Paesi;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha fornito le definizioni di «caso sospetto» e di «caso probabile» di SARS di seguito riportate:

#### *caso sospetto:*

1) persona che dopo il 1° novembre 2002 presenti una storia di febbre alta superiore a 38°C e tosse e difficoltà respiratoria e una o più delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:

contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS;

storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

residenza in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

2) persona con malattia respiratoria acuta non spiegata, con conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata eseguita autopsia e una o più delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:

contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS;

storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS;

#### *caso probabile:*

caso sospetto con dimostrazione radiologica di infiltrati compatibili con polmonite o sindrome da distress respiratorio (RDS);

caso sospetto con riscontro positivo per Coronavirus associato a SARS con uno o più test di laboratorio;

caso sospetto con riscontro autoptico compatibile con sindrome da distress respiratorio, senza altre cause identificabili;

Vista la propria ordinanza 10 aprile 2003, recante misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS);

Considerato che le conoscenze sinora acquisite fanno ritenere possibile l'esistenza di un rischio teorico di trasmissione della SARS attraverso le donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto;

Considerata altresì l'assenza, allo stato attuale, di test diagnostici affidabili e validati, ai fini dell'accertamento di detta sindrome;

Ritenuto necessario garantire adeguati livelli di sicurezza nel settore dei trapianti;

Viste le indicazioni formulate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto il documento a titolo «linee guida per la valutazione di idoneità del donatore di organi a scopo di trapianto», approvato dal Centro nazionale dei trapianti e dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti in data 21 marzo 2003;

Ordina:

Art. 1.

1. I soggetti con diagnosi di SARS, sospetta o probabile, formulata nei quattordici giorni precedenti il decesso ovvero formulata *post mortem* sono esclusi dalla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto.

2. Sono altresì esclusi dalla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto i soggetti che abbiano avuto contatti ravvicinati con casi sospetti o probabili di SARS nei quattordici giorni precedenti il decesso, fatti salvi i casi di urgenza clinica da valutare individualmente.

3. I soggetti per i quali dall'anamnesi emerge l'avvenuto soggiorno, nei quattordici giorni precedenti il decesso, nelle aree contestualmente dichiarate affette dalla Organizzazione mondiale della sanità sono

ammessi alla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto soltanto previa accurata valutazione individuale dell'urgenza clinica nel ricevente.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2003.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 175*

03A08106

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

**Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio Polo Floricolo.** (Deliberazione n. 12/2003).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il Regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999, (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 950/1997;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87. 3. a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo